



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 07/10/2025 N. 89

Oggetto: Consorzio Acquedotto Intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto.

Proposizione giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania, per l'impugnazione di atti del Commissario *ad acta* nominato per dare esecuzione alla sentenza del TARS Catania n.1019/2025 del 13/03/2025, nella causa Rosario Domenico Trovato contro Consorzio Acquedotto Intercomunale. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi. Patrocinio avv. Pasquale BONOMO.

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n.142/90, come recepita con L.R. n.48/91 e ss. mm. e ii.
Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: Favorevole. La responsabile f.f. del I settore Dr.ssa Santa Maria Tracà  Lì, 07/10/2025
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. La responsabile f.f. del II settore Dr.ssa Maria Concetta Giunta  Lì, 07/10/2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sette** del mese di **ottobre** alle ore 11:33 e segg., in Catenanuova nell'aula delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del:

Sindaco

Vice - Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori.

All'appello nominale risultano presenti:

NOME E COGNOME	CARICA RIVESTITA	P	A
Antonio IMPELLIZZIERI	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	
Carmelo DI MARCO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nicola LEOCATA	Assessore		<input checked="" type="checkbox"/>
Rosaria INGRASSIA	Vice- Sindaco		<input checked="" type="checkbox"/>
Lucia BARBAGALLO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	
TOTALE		<u>3</u>	<u>2</u>

Partecipa:

il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella.
 il vice Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Il Presidente della Giunta, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n.91 del 07/10/2025, munita dei pareri di legge, con voti unanimi favorevoli espressi, dagli aventi diritto, nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione,
 di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
n.91 del 07/10/2025

Oggetto: Consorzio Acquedotto Intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto. Proposizione giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Catania, per l'impugnazione di atti del Commissario *ad acta* nominato per dare esecuzione alla sentenza del TARS Catania n.1019/2025 del 13/03/2025, nella causa Rosario Domenico Trovato contro Consorzio Acquedotto Intercomunale. Autorizzazione al Sindaco a costituirsi. Patrocinio avv. Pasquale BONOMO.

Proponente

Il Sindaco

Antonio Impellizzieri



IL SINDACO

Premesso che:

- con convenzione del 13/12/1996, di trasformazione dei preesistenti "Consorzio Acquedotto del Sollazzo tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto" e del "Consorzio Acquedotto Intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe e Regalbuto" veniva costituito il "Consorzio Acquedotto Intercomunale tra i Comuni di Catenanuova, Centuripe, Maletto e Regalbuto";
- in ragione dell'intervenuto trasferimento delle relative funzioni all'A.T.I. Idrico Enna 5 in recepimento della legge n. 36/1994 (c.d. Legge Galli), che ne faceva affidamento alla Società AcquaEnna s.c.p.a, il Consorzio è stato esautorato dalle proprie funzioni e posto in liquidazione, giusta delibera dell'assemblea consortile n. 4 del 9 febbraio 2006;
- la gestione liquidatoria non è stata portata a termine, posto che non è stato liquidato l'attivo patrimoniale e che vi sono in corso ulteriori pendenze con diversi soggetti creditori del Consorzio;
- diversi creditori del Consorzio si sono rivolti direttamente agli Enti Consorziati per ottenere il pagamento delle somme agli stessi dovuti e/o hanno fatto ricorso all'Autorità giudiziaria ritenendo che i Comuni Consorziati, ognuno per le proprie quote di partecipazione al Consorzio (Catenanuova per il 23,73%; Centuripe per il 30,93%; Maletto per l'8% e Regalbuto per il restante 37,34%), fossero tenuti al pagamento in via diretta, e/o tramite versamenti di pari importo al Consorzio per il soddisfacimento dei predetti debiti;

Considerato che:

- il Consorzio si trova in stato di liquidazione, con decorrenza anno 2006, che non è mai stato liquidato l'attivo e che, in seno allo Statuto del Consorzio, non si evince alcuna clausola di ribaltamento automatico dei debiti del Consorzio in capo ai Comuni Consorziati secondo la propria quota di partecipazione; anzi, l'art. 26, comma 2, espressamente prevede che "*Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale*" e il successivo art. 27 riconosce che il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dal patrimonio dei due Consorzi disciolti e trasformati come da convenzione del 13/12/1996;
- parte della Giurisprudenza contabile e ordinaria ha riconosciuto addirittura il divieto di corresponsione di somme da parte dei Comuni ai Consorzi in liquidazione con autonomia giuridico-patrimoniale posto che, in tal caso, si tratterebbe di un accolto di debito da parte del Comune che è terzo rispetto al Consorzio (Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo n. 279/2015/PAR del 21.10.2015; Cass. 18235 del 2008; Cass. Civ. Ordinanza 21831/2005 richiamata da Tribunale di Enna r.g. 1365/2018 e, in senso ancor più chiaro, Corte dei Conti per la Regione Veneto - Deliberazione n. 386/2017/PAR ".... *vista l'autonomia patrimoniale di un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 - nel caso di procedura di liquidazione del consorzio medesimo, i comuni debbano rimanere estranei all'attività di ripiano delle perdite economiche pregresse, generate fino all'avvenuta liquidazione* ");
- attualmente, sono pendenti procedimenti ordinari innanzi al Tribunale di Enna ove la debenza o meno di somme da parte dei Comuni Soci è stata posta al vaglio di un Giudice;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n.7972 dell'11/07/2025 dell'avv. Francesco Occhipinti, n.q. di liquidatore del Consorzio, il Comune veniva a conoscenza di ulteriore azione di terzi creditori del Consorzio e, nello specifico, del Sig. Rosario Domenico Trovato che si è rivolto al TAR Sicilia - Sede di Catania per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Enna in un giudizio tra lo stesso e il Consorzio, passata in giudicato, richiedendo e ottenendo la nomina di un Commissario ad acta, nella persona di un Funzionario direttivo dell'Ufficio Speciale per la gestione e la liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, per l'ottemperanza del giudicato nei confronti del Consorzio;
- il nominato Commissario ad acta, nell'esercizio dei propri poteri pubblici, richiedeva ai Comuni di porre in essere attività volta ad influire sulla sfera giuridico-patrimoniale dei Comuni consorziati, avendo proceduto ad una suddivisione delle somme in capo ai Comuni connessa alla richiesta di adozione di atti interni all'Ente Consorziato e alla propria sfera giuridico-patrimoniale, ritenendosi coercibile l'obbligo di pagamento nei confronti dei Comuni Soci che venivano diffidati ad adottare atti (es. variazioni di bilancio, impegni spesa e/o delibere di riconoscimento debito fuori bilancio) con diretta incidenza e ricaduta sull'attività degli Organi e bilanci Comunali;
- stante la mancata adesione dei Comuni, con nota acquisita al prot. di questo Ente al n. 9963 del 02/09/2025 il Commissario ad acta diffidava i Comuni richiedendo ulteriormente il compimento di pari attività di cui innanzi detto, invitando il Commissario Liquidatore del Consorzio a volere convocare apposita Assemblea per la presa d'atto dell'obbligo di pagamento in capo ai Comuni;
- con apposita richiesta a firma di tutti i Comuni, veniva richiesto al Commissario ad acta di procedere alla revoca in autotutela delle proprie note riparametrando nel contenuto e tenendo conto di quanto previsto all'art. 26 comma 2 dello Statuto;
- la predetta richiesta congiunta da parte dei Comuni non è stata riscontrata e che i Comuni, in sede di Assemblea del 24/09/2025, non hanno preso atto di propria posizione debitoria sulla scorta dell'art. 27 dello Statuto e, in subordine, hanno osservato che non sussiste nel corpo dello Statuto alcuna clausola di ribaltamento diretto dei debiti del Consorzio in capo ai Comuni;
- il Commissario ad acta ha proceduto, con l'esercizio dei poteri pubblici, ad effettuare la ripartizione del debito in capo ai Comuni ritenendo coercibile l'imposizione del pagamento;

Ritenuto che le predette note, ove non impugnate innanzi al TAR Sicilia – Sede di Catania, potrebbero costituire atto definitivo per la richiesta in via diretta e/o in separata sede di tali somme a carico dei Comuni, fattispecie questa che si ritiene non condivisibile in relazione alle norme statutarie in uno allo stato di liquidazione del Consorzio che, nel vero, possiede pur sempre un patrimonio che non è stato, ad oggi, liquidato;


Dato atto che:

- per sovrapponibile attività e difesa, in separati giudizi innanzi al Tribunale di Enna, gli Enti consorziati sono stati e sono rappresentati e difesi dall'Avv. Pasquale BONOMO che, contattato per le vie brevi, ha manifestato disponibilità per la difesa degli Enti;
- i Sindaci dei Comuni di Catenanuova, Centuripe e Regalbuto hanno manifestato intento di procedere congiuntamente all'affidamento della difesa degli Enti stante evidente unicità della questione giuridica e sussistendo connessione oggettiva e soggettiva, ragion per cui appare auspicabile, oltre che economicamente conveniente per gli Enti, procedere congiuntamente all'affidamento di incarico di difesa in giudizio al predetto difensore che ha fatto pervenire unico preventivo di parcella per i Comuni di Catenanuova, Centuripe e Regalbuto con applicazione dei minimi tariffari ed esclusione della fase di studio, con applicazione di maggiorazione in relazione al numero delle parti rappresentate (n.3);
- con nota prot. n.11574 del 07/10/2025 l'avv. Pasquale BONOMO ha trasmesso a questo Comune:
 - dichiarazioni ex d. lgs. n. 39/2013 e d.lgs. n. 33/2013;
 - curriculum vitae;
 - preventivo di parcella;

PROPONE
CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

1. di autorizzare il Sindaco a promuovere azione legale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Catania avverso l’attività compiuta dal nominato Commissario ad acta e per l’impugnazione e/o annullamento delle note di cui in narrativa di detto Commissario inviate ai Comuni consorziati, a difesa delle ragioni e nell’interesse dell’Ente;
2. di conferire incarico e nominare difensore dell’Ente l’Avv. Pasquale Bonomo del Foro di Catania con studio in Catania alla Via Locatelli n. 13 sc. “A” per proporre ogni ampia azione e/o impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sede di Catania avverso l’attività compiuta dal nominato Commissario ad acta e per l’impugnazione e/o annullamento delle note di cui in narrativa da detto Commissario inviate ai Comuni consorziati.
3. di prendere atto dell’allegato preventivo, acquisito al prot. n.11574 del 07/10/2025 e che la somma complessiva di euro 3.310,67 (comprensiva di spese generali e c.p.a.) fa carico sul bilancio di previsione relativo al corrente esercizio finanziario;
4. di prendere atto , altresì, dell’unito schema di disciplinare d’incarico per la costituzione in giudizio;
5. di incaricare la Responsabile del I Settore – Ufficio Contenzioso all’adozione degli atti gestionali conseguenti;
6. di dichiarare l’approvanda delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto


L'assessore Anziano
Carlo D'Urso


Il Sindaco
Antonio Impellizzieri



Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

Deliberazione pubblicata all'Albo pretorio on-line per consecutivi giorni quindici in data

02/10/2025

Il Pubblicatore



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n.44/91;

diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n.44/91.


Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Concetta Giunta

